Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di lunedì 7 agosto 2017

ACCERTAMENTO

Il deposito doganale come strumento di pianificazione fiscale

di **Angelo Ginex**

Il **deposito doganale** può essere definito, ai sensi degli articoli 237 ss. Reg. UE 952/2013 (CDU) , come quel **regime doganale economico e sospensivo** mediante il quale le **merci non unionali** possono essere immagazzinate in **luoghi appositamente autorizzati senza essere assoggettate**:

- al **pagamento dei diritti doganali**;
- all'**applicazione di misure di politica commerciale**, quali i dazi *antidumping* e compensativi, i divieti di importazione e le restrizioni.

In altri termini, secondo la normativa comunitaria il **deposito doganale** è quel **luogo autorizzato** per tale **regime speciale** dalle Autorità doganali e soggetto alla loro vigilanza, in cui possono essere **immagazzinate merci non unionali**, con vantaggi economici connessi al **differimento del pagamento** dei diritti doganali al momento della loro **destinazione finale**.

Dunque, appare evidente come la **principale funzione economica** del **deposito doganale** sia, per l'appunto, quella di consentire agli operatori economici l'**immagazzinamento di merci non unionali**, di cui **non è nota la destinazione finale**, senza che esse siano oggetto di **dazi all'importazione** o di **misure di politica commerciale**, con la conseguenza che tale istituto si presta ad essere un interessante **strumento di pianificazione fiscale**.

Ciò posto, rinviando l'esame dei **presupposti soggettivi ed oggettivi** per la concessione del regime in esame ad un prossimo contributo, in tale sede mi limito ad evidenziare che nel **deposito doganale** è consentito l'**immagazzinamento** non solo di:

- **merci non unionali**, senza che le stesse siano soggette ai dazi all'importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione *ex* articoli 237, paragrafo 1 **, e** 240 952/2013 (CDU);

ma anche di:

- **merci unionali**, che possono essere vincolate al regime di deposito doganale conformemente alla normativa specifica dell'Unione, o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione *ex* articolo 237, paragrafo 2, 952/2013 (CDU);
- **merci equivalenti** (ovvero, merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale), chepossono essere usate nell'ambito di

un regime di deposito doganale, se autorizzato dalle Autorità doganali, su richiesta, a condizione che sia garantito l'ordinato svolgimento del regime, soprattutto per quanto concerne la vigilanza doganale *ex* articolo 223 Reg. 952/2013 (CDU).

Ex articolo 238, paragrafo 1, Reg. UE 952/2013 **(CDU)**, la **durata di permanenza** delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad **alcuna limitazione**. Tuttavia, in circostanze eccezionali, le **Autorità doganali** possono stabilire un **termine entro il quale** un regime di deposito **deve essere appurato**.

Le **merci non unionali, unionali ed equivalenti** possono essere **immagazzinate contemporaneamente** all'interno del **medesimo deposito doganale** (c.d. **immagazzinamento comune**).

Tuttavia, le **Autorità doganali**, qualora ritenessero **necessario individuare** le **merci equivalenti immagazzinate insieme ad altre merci unionali e non unionali**, potranno richiedere l'impiego di **specifici metodi di identificazione**.

Se ciò fosse impossibile o, comunque, possibile solo a costi sproporzionati, le **Autorità doganali** potranno richiedere la **separazione contabile** in relazione ad ogni tipo di merce, posizione doganale e, se del caso, origine delle merci ex **articolo 268 Reg. 2447/2015** (cfr., **circolare Agenzia delle Dogane 19.4.2016, n. 8/D)**.